

REGOLAMENTO IN MATERIA D'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI LATINA (DELIBERAZIONE ESECUTIVA NUMERO 20 DEL 22/02/2020).

È approvato il seguente regolamento sulla scorta delle indicazioni, dedotte nella circolare 9/2013 prot. P- 2133/III.02 della FNOPI del 26/04/2013 nonché nella circolare prot. P- 7666/III,2 del 02/12/2019, prodotta a seguito di quesito posto alla FNOPI dall' Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina con nota Prot. 4770/2019 di seguito richiamate.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6/4/2013 – Serie Generale n. 81 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34 dal titolo “*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183*” (allegato).

L'art. 2 del suddetto decreto prevede che le norme contenute *nel* regolamento in parola si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Questi ultimi articoli citati dispongono:

l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;

le società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico devono seguire i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre;

possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- (a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- (b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per

prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

- (c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- (d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- (e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

i soci finanziatori devono essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e decoro previsti per l'iscrizione all'albo professionale del settore di attività della STP (Società tra Professionisti); non devono aver riportato condanne penali definitive per una pena uguale o superiore a due anni di reclusione, per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari. Di conseguenza i controlli sono nominali sui singoli professionisti e i controlli sul casellario giudiziario avvengono come per ogni altro singolo professionista che chiede di iscriversi all'albo.

Il Segretario*

Antonio Mattei

La Presidente*

Annunziata Piccaro

***L'originale firmato in firma autografa è depositato presso la sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina.**